

Norme particolari

Onde ridurre al minimo il disagio dovuto al sollevamento di polveri, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali, dalla movimentazione dei mezzi, dalle piste di accesso nonché dai cumuli di materiali estratto, sia prima delle fasi di carico sia quello depositato, presso l'impianto mobile di lavorazione.

Nelle giornate particolarmente ventose andranno ridotte al minimo le operazioni che possono dare origine a sollevamento di polveri in modo da proteggere gli edifici di civile abitazione posti nelle vicinanze e prevedendo, se necessario, anche l'interruzione dei lavori onde evitare il trasporto di polveri sulle case limitrofe.

Forlì, _____

Art. 29

Rinvio alle altre norme vigenti

Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del PAE vigente, dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale che nazionale.

Art. 30

Contenzioso

Tutte le controversie inerenti a diritti soggettivi che dovessero insorgere nell'applicazione della presente convenzione sono decise mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, come consentito dall'art.6, comma 2, della legge n.205/2000.

Il collegio arbitrale è composto da tre componenti di cui uno scelto da ciascuna parte ed un terzo scelto di comune accordo tra le parti stesse.

In assenza di nomina o di accordo sul terzo arbitro, alla scelta provvede il presidente del Tribunale di Forlì.

Art. 31

Traffico e viabilità

La Ditta dovrà utilizzare esclusivamente la viabilità prevista negli atti di progetto e precisamente _____ .

Inoltre dovrà provvedere a mantenere in normale stato di manutenzione la viabilità utilizzata per il trasporto degli inerti estratti. Al termine dei lavori di cava dovrà essere rifatto il manto di usura stradale per tutto il tratto di viabilità di cava.

Resta inteso inoltre che la Ditta dovrà ottenere tutti i necessari nulla osta degli Enti proprietari delle strade utilizzate.

Art. 32

convenzione venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Ditta è obbligata a comunicarlo direttamente e tempestivamente alla competente Autorità Militare ed al Sindaco.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la Ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori, di mettere in atto e mantenere le misure di sicurezza necessarie per evitare il rischio di scoppio accidentale e di furto, e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'Autorità Militare, anche al Sindaco.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità Militare.

Art. 26

Locali per ricovero e servizi igienici

I locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e del D.Lgs. 25 novembre 1996 n. 424 e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione di cui all'art. 7 della presente convenzione.

Art. 27

Eventuale pesatura inerti

Per le eventuali operazioni di pesatura degli inerti dovrà, di preferenza, essere utilizzata la pesa mobile che sarà sistemata all'interno del perimetro dell'area di cava oggetto della presente convenzione e che sarà rimossa una volta terminata la fase di coltivazione della cava di cui all'articolo 7 della presente convenzione.

Art. 28

Situazioni non prevedibili

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art. 9 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale.

essere di buon sviluppo e di dimensioni adeguate alla specie.

Per i cinque anni successivi all'impianto e comunque fino al raggiungimento di un attecchimento sufficiente, va effettuato il controllo delle piante messe a dimora eseguendo anche lo sfalcio della vegetazione erbacea in modo da evitare il soffocamento delle stesse. Non dovranno comunque essere utilizzati diserbanti.

La proprietà sarà obbligata alla manutenzione delle zone boschive per almeno 5 anni dopo la conclusione dei lavori avvenuta secondo le procedure di cui all'art.11.

Prima di provvedere all'esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporto di materiali, la Ditta dovrà munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti.

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.

Il Comune potrà consentire, con apposito atto amministrativo, la permanenza e l'utilizzazione a fine coltivazione, degli impianti di trattamento, qualora questi vengano asserviti alle operazioni di sistemazione finale dell'area di cava. Detti impianti dovranno, comunque, essere rimossi alla fine della sistemazione finale.

Nell'ambito di dette operazioni può essere prevista l'utilizzazione degli impianti citati per la preparazione di MPS, sentiti gli organi competenti e sulla base delle prescritte autorizzazioni.

Art. 24

Rinvenimento di reperti di interesse archeologico o storico

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 24 ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Sindaco.

La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo con il benestare scritto della competente autorità.

Art. 25

Rinvenimento di ordigni bellici

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente

delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile. Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. 17/91 agli artt. 11, 12, 13, 14.

Art. 21

Fasi dei lavori di coltivazione e di sistemazione

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

Non possono comunque essere apportate varianti agli atti di progetto.

Art. 22

Deroghe ex art. 104, D.P.R. 128/59

L'escavazione nelle aree di rispetto, così come definite all'art. 104 del D.P.R. 128/59, sono subordinate al preventivo rilascio dello specifico Decreto Provinciale di deroga. Condizione necessaria è che la Ditta abbia stipulato la presente convenzione e sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. 17/91 anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga.

L'eventuale escavazione in tali zone, in assenza dello specifico decreto provinciale di deroga e delle prescritte autorizzazioni è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

Art. 23

Sistemazione finale - discarica

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto.

Contemporaneamente all'avvio del cantiere di cava, dovrà essere realizzato il rimboschimento nelle zone non interessate dall'attività estrattiva.

Per quanto riguarda l'area da rimboschire all'interno della zona di scavo, per ogni lotto che verrà completato si dovrà procedere alla copertura con terreno vegetale di qualità e spessore idonei (minimo 1 metro) e all'impianto delle essenze forestali individuate allo scopo. Le piantine dovranno

- dichiarazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti annuali di cui agli articoli 6,8 e 52 del D.Lgs.624/1996 inerenti l'attestazione annuale di sicurezza, la riunione annuale dei dipendenti e l'aggiornamento della relazione sulla stabilità dei fronti di scavo.

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata.

Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di novembre indicato dalla relazione sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al precedente art. 9. Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Ditta.

Art. 18

Vigilanza e controlli

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la Ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

TITOLO IV°

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 19

Lavori di manutenzione

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche o di uso pubblico, comprese negli atti di progetto avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva all'uopo fissata all'art. 7 della presente convenzione nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 12 e delle eventuali proroghe previste dal precedente art. 8.

Art. 20

Varianti

Sono ammesse varianti al piano di coltivazione e/o al progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata,

sistemazione finale.

Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico titolo abilitativo secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 16

Mancato pagamento oneri

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui al precedente art. 9 alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione (art. 16, L.R. 17/91) nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione all'attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta.

La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; un'eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

TITOLO III° CONTROLLI

Art. 17

Misure e controlli - Relazione annuale sull'attività estrattiva

La Ditta dovrà presentare all'Amministrazione comunale una perizia giurata annuale sullo stato dei lavori.

Detta perizia giurata dovrà essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto riferita al mese di novembre, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo e degli sterili;
- computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agricolo, sterile);
- relazione sull'utilizzo dei materiali includendo toutvenant impiegato direttamente nei propri impianti, toutvenant venduto a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuale ritombamento e distinti per quantità e qualità;

Art. 13

Opere connesse con la coltivazione - Danni

La Ditta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91, è obbligata:

- a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto;
- b) a provvedere all'esecuzione di un manto bituminoso sulla strada di accesso della cava alla rete viaria pubblica per una lunghezza di almeno cento metri; detta lunghezza potrà essere opportunamente ridotta, d'accordo col Comune, nel caso in cui la cava sia adiacente la viabilità pubblica;
- c) ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;
- d) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative.

Art. 14

Registrazione

La Ditta dovrà effettuare a proprie spese la registrazione e la trascrizione della presente convenzione dandone idonea attestazione al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione.

La presente convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131.

Art. 15

Titoli abilitativi

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non sono necessari i titoli abilitativi previsti dalla Legge Regionale 25 novembre 2002 n.31 in quanto l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui alla legge stessa. Non necessitano, quindi, della concessione edilizia cui alla citata Legge 10/77 le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione di piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava, il frantoio mobile con le relative strutture non fisse ed i successivi interventi di recupero o

corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori;

b) la completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori dovrà risultare da un apposito certificato rilasciato dal Dirigente responsabile, sulla base di un'istruttoria del competente Ufficio Geologico del Comune di Forlì;

c) detto certificato, attestante la regolare esecuzione dei lavori di sistemazione, dovrà essere notificato alla Ditta entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento dell'attestazione di ultimazione lavori, di cui alla precedente lettera a); il rilascio di tale certificato comporta autorizzazione allo svincolo delle garanzie fideiussorie;

d) fintanto che non sia autorizzato lo svincolo della fideiussione, il Comune potrà chiedere al fideiussore, nei limiti della garanzia prestata, il pagamento delle somme necessarie in caso di inadempienze, da parte della Ditta, alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, tali da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo del Comune; l'istituto o la compagnia, che ha prestato la garanzia, dovrà mettere a disposizione del Comune le somme richieste entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza scritta, come previsto alla lettera d) del precedente articolo 10;

e) la richiesta, trasmessa all'istituto o compagnia con lettera raccomandata a firma del Dirigente competente, deve essere motivata dalle inadempienze di cui sopra.

Art. 12

Lavori di sistemazione finale difformi

Qualora, a seguito dell'istruttoria del competente Ufficio comunale / Geologico, di cui al precedente articolo 11, siano riscontrate difformità rispetto agli atti di progetto, il Comune notificherà alla Ditta, entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della attestazione di ultimazione lavori, l'accertamento della non regolarità dei lavori, concedendo un termine, non superiore a 180 giorni, per la regolarizzazione.

Trascorso il termine concesso per la regolarizzazione, l'Ufficio Geologico del Comune effettuerà, nei successivi 90 giorni, una nuova istruttoria ed, in caso siano nuovamente riscontrate difformità rispetto agli atti di progetto, il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti, utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente art. 10 e facendo gravare sulla Ditta l'eventuale maggior spesa.

La Ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in una unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre, una somma in conformità alle tariffe definite dalla Giunta regionale, ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. 17/91. Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi e i modi previsti con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 10

Garanzia per gli obblighi della convenzione

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione predisposta ai sensi del primo comma, lettera e) dell'art. 12 della L.R. 17/91, la Ditta dovrà prestare al Comune, alla firma del presente atto, una garanzia finanziaria nella misura e con le prescrizioni appresso specificate.

- a) L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito nella misura di euro _____ (_____) corrispondente al 100 per cento della spesa presunta per l'esecuzione delle opere di sistemazione finale della cava come calcolato dalla Commissione Infraregionale per le Attività Estrattive della Provincia di Forlì .
- b) La garanzia di cui al precedente comma è costituita a mezzo di (fideiussione bancaria o assicurativa) contratta in data presso l'Istituto, ferma restando la possibilità di cambiare istituto fideiussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza.
- c) La suddetta garanzia fideiussoria sarà costituita a tempo indeterminato e comunque dovrà rimanere valida fino alla formale autorizzazione allo svincolo, che avverrà secondo le modalità di cui al successivo art. 11.
- d) Il contratto fideiussorio deve contenere l'impegno di pagamento a prima richiesta entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza scritta del Comune e la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui al 2° comma dell'art. 1944 del codice civile.

Art. 11

Svincolo della fideiussione

Lo svincolo della fideiussione è regolato come segue:

- a) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto, la Ditta dovrà presentare formale richiesta di svincolo,

TITOLO II°

TARIFFE – GARANZIE - OBBLIGHI

Art. 6

Denuncia inizio lavori

La Ditta deve comunicare la data d'inizio dei lavori almeno 8 giorni prima, nei modi previsti dall'art. 28 del D.P.R. n.128/1959, come modificato ed integrato dal D.Lgs.624/1996, al Comune, alla Provincia di Forlì-Cesena e all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì, allegando alla denuncia il Documento di Sicurezza e Salute di cui all'art.6 del D.Lgs.624/1996.

Contestualmente alla denuncia d'esercizio la Ditta dovrà trasmettere alla Provincia di Forlì-Cesena e all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì copia del piano di coltivazione della cava di cui agli atti di progetto e, se non fosse ancora stato fatto, la comunicazione di nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, di cui all'art.7 del D.Lgs.624/1996.

Art. 7

Durata autorizzazione

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/91 e dell'art.9 delle norme tecniche del PAE comunale, la durata dell'autorizzazione è stata fissata in anni _____ compresa la sistemazione definitiva, con decorrenza dalla data di notifica alla Ditta della relativa autorizzazione.

Art. 8

Proroga della convenzione

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art. 15, comma 2°, della L.R. 17/91, la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni uno.

Art. 9

Tariffe

In ogni caso, il Comune potrà richiedere, motivatamente, l'aumento sia del numero dei piezometri sia della frequenza delle letture;

- f) prima di ogni fase della coltivazione dovrà essere prevista la regimazione e lo scolo delle acque di superficie come da progetto presentato; fermo restando che eventuali correzioni o integrazioni saranno effettuate previo accordo con l'Ufficio Geologico del Comune di Forlì;
- g) per cinque anni dopo la sistemazione finale la Ditta dovrà controllarne il piano di campagna ripristinandolo qualora si verificassero cedimenti o assestamenti.

Art. 4

Perimetrazione area di cava

La Ditta dovrà porre in opera, a sue spese, picchetti metallici inamovibili e visibili di delimitazione dell'area di cava e di ciascun lotto di scavo opportunamente rilevati e cartografati come da prescrizioni topografiche comunali previste all'art.10 del PAE Comunale vigente.

Art. 5

Cartello all'accesso della cava

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, quali:

- tipo di materiale estratto;
- denominazione della cava;
- ditta esercente;
- direttore dei lavori;
- sorvegliante;
- estremi dell'atto autorizzativo;
- scadenza autorizzazione convenzionata;
- orari di lavoro.

subordinati all'ottenimento del decreto di deroga all'art. 104 del D.P.R. n°128/59), così come indicato dagli atti di progetto, in conformità con quanto previsto dal vigente PAE in termini volumetrici per l'area in questione.

Art. 3

Lavori di coltivazione

La Ditta dovrà rispettare le seguenti disposizioni inerenti la coltivazione del materiale di cui sopra:

- a) il terreno agricolo nonché il terreno sterile scavato non potrà essere ceduto a terzi, ma dovrà essere accantonato nell'area di cava, per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale così come previsti dagli atti di progetto;
- b) la profondità massima raggiungibile cui potranno essere spinti gli scavi è di m. 3,0 rilevati rispetto all'attuale piano di campagna, fermo restando che una puntuale indicazione delle quote è fornita dal rilievo topografico allegato alla documentazione tecnica presentata e che comunque tale profondità dovrà essere conforme alle previsioni di cui agli artt. 18 e 19 delle norme tecniche di attuazione del PAE vigente;
- c) conformemente a quanto stabilito dagli artt. 18 e 19 delle norme tecniche di attuazione del PAE, gli scavi dovranno essere mantenuti ad una quota di + m 1,00 rispetto al livello massimo della falda e, qualora la falda dovesse essere erroneamente raggiunta, in difformità da quanto previsto dal progetto di coltivazione, la stessa dovrà essere tamponata con idonei materiali, utilizzando preferibilmente il materiale estratto; la Ditta dovrà, in tal caso, comunicare tempestivamente l'accaduto all'Ufficio Geologico del Comune di Forlì per gli opportuni controlli e verifiche, fatti salvi i provvedimenti, anche sanzionatori, conseguenti;
- d) qualora la falda fosse intercettata ad una profondità diversa da quella prevista nel PAE, la Ditta dovrà mantenere comunque il franco previsto al punto b) del presente articolo. Il mancato ripristino di detto franco può essere causa di dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione secondo i tempi e i modi previsti dall'art. 16 della L.R. 17/91 e, comunque, di sospensione della stessa consentendosi esclusivamente le citate operazioni di ripristino del fondo della cava alla giusta profondità con le tecniche e i materiali di cui al precedente punto c);
- e) installazione a spese della Ditta, prima dell'inizio dei lavori di estrazione, di tutti i piezometri di controllo previsti fornendo contestualmente all'Ufficio Geologico del Comune di Forlì apposita cartografia in scala adeguata con l'ubicazione di tali strumenti.

Le letture delle quote piezometriche dovranno essere trasmesse al succitato Ufficio con cadenza almeno mensile.

- delibera di _____ favorevole (atto Giunta Comunale n. _____ del _____);

DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE TECNICO:

Ciò premesso

la Ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

TITOLO I°

ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA

Art. 1

Superficie di cava

L'area interessata dall'intervento è di mq _____ di cui mq _____ oggetto di escavazione (mq _____ + mq _____ subordinati all'ottenimento del decreto di deroga all'art. 104 del D.P.R. n.128/59) e mq _____ per aree di servizio e deposito temporaneo;

Art. 2

Tipo di materiale da coltivare

Il materiale estratto è costituito da ghiaia e sabbia ed il volume massimo di materiale utile estraibile è di mc _____ (mc _____ + mc _____)

- che la Circostrizione n. _____ ha espresso parere favorevole in data _____ ;
- che l'A.U.S.L. di Forlì ha espresso parere favorevole in data _____ ;
- che l'ARPA di Forlì ha espresso parere favorevole in data _____ ;
- che il Servizio Viabilità del Comune di Forlì ha espresso parere favorevole in data _____ ;
- che la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio ha espresso parere favorevole in data _____ ;
- che la competente Commissione Infraregionale per le Attività Estrattive ha esaminato, ai sensi della L.R. n°17/1991, la domanda di cui sopra, con i relativi allegati tecnici amministrativi nella seduta n. _____ del _____ esprimendo parere favorevole (pratica n. _____, registro n. _____ del _____) subordinato ad alcune prescrizioni ed in particolare _____ ;
- che la proposta della presente convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. _____ del _____ ;
- che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, secondo comma, della L.R. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente convenzione;
- che deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura degli accordi presi in ordine alla attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti con numeri di protocollo _____ e _____, atti che in seguito verranno citati come atti di progetto;
- che detti elaborati di progetto, suddivisi in amministrativi e tecnici, sono così costituiti:

DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:

- domanda in carta legale;
- titoli conferente il diritto alla coltivazione;
- estratti di mappa e di partita catastale;
- certificato della Camera di Commercio di Forlì-Cesena di iscrizione al registro delle imprese e di insussistenza di procedure fallimentari;
- proposta di convenzione ai sensi della L.R. n°17/91;
- designazione del Direttore dei lavori ai sensi del D.P.R. n°128 del 9/4/1959;

Premesso:

- che la ditta _____, in data _____ con protocollo di ricezione n. _____ ha presentato al Comune domanda tesa ad ottenere l'autorizzazione per la coltivazione della cava “_____” finalizzata all'estrazione di _____;
- che in ottemperanza alle disposizioni in materia di attività estrattiva con particolare riferimento alla Legge Regionale n°17/1991 è necessario procedere alla stipula di una convenzione;
- che l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento è compresa nella zona denominata “_____” del PAE 1996-2006 del Comune di Forlì, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____ ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____;
- che la stessa area è identificata al Catasto Terreni del Comune di Forlì al Foglio _____ con le Particelle _____, confinante a nord con proprietà _____, a sud con proprietà _____, ad est con proprietà _____ ed a ovest con la restante proprietà _____;
- che la disponibilità dei suoli interessati dall'esercizio di cava deriva da _____;
- che il progetto di coltivazione è stato preliminarmente sottoposto alla procedura di _____ ai sensi della L.R. n.35/2000 (disciplina della procedura di valutazione d'impatto ambientale);
- che con delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____ il progetto ha superato la procedura _____ a condizione dell'osservanza di alcune prescrizioni;
- che contestualmente alla domanda la ditta _____ ha presentato il piano di coltivazione della cava ed il relativo progetto di sistemazione della zona, durante ed al termine dell'attività, già adeguato alle disposizioni scaturite dalla procedura di _____;
- che gli atti progettuali prevedono, sia l'esecuzione delle opere necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche, sia di quelle atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici o privati e attività;
- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all'art. 13 della L.R. 17/91 ed alle specifiche disposizioni di cui all'art. 10 delle norme di attuazione del PAE in argomento;

CONVENZIONE TIPO PER ATTIVITA' ESTRATTIVA
AI SENSI DELLA L.R. 18/7/1991, N. 17, ARTT. 11 E 12.

fra:

il Comune di Forlì (che in seguito verrà citato come Comune), codice fiscale 00606620409, per il quale interviene nel presente atto _____ competente alla stipulazione dei contratti dell'Ente in base alla legittimazione conferitagli dall'art.107, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e dall'articolo 38, comma 6, lettera b) dello Statuto del Comune di Forlì, nonché ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del regolamento comunale per la disciplina dei contratti

e

la ditta _____ (che in seguito verrà citata come ditta) rappresentata dal Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ via _____ n. _____, o chi per esso, nella qualità di rappresentante legale della ditta _____ con codice fiscale _____ con sede in _____, via _____ n. _____ come risulta da regolare certificato di iscrizione del registro delle imprese rilasciato dalla Camera di Commercio in data _____, esercente dell'attività estrattiva in quanto avente diritto sulle aree di scavo;

nonchè

il Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n. _____, c.f. _____, il quali interviene ed agisce in questo atto in qualità di proprietario dei terreni oggetto dell'attività estrattiva per le incombenze di cui all'art.12, comma 5° della L.R. n°17/91.